

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni » (1535) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1110, 1111
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze	1111
DE PONTI, f.f. relatore alla Commissione	1110 1111
MARANGONI	1111
PAZIENZA	1110

Discussione e approvazione:

« Modificazione alle norme concernenti la produzione ed il commercio della marga-

rina » (1844) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1112, 1113
CAROLLO, relatore alla Commissione	1112
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze	1113
PINNA	1113

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

PATRINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 639, avente per oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni » (1535), di iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica delle norme contenute nei nn. 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, avente per oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni », d'iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, Segnana, De Luca, Ricci, Assirelli e Patrini.

Data l'assenza del relatore incaricato, senatore Assirelli, prego il senatore De Ponti di voler riferire sul disegno di legge alla Commissione.

D E P O N T I , f.f. relatore alla Commissione. Il presente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri, intende dare l'interpretazione autentica delle norme contenute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, norme che hanno dato e stanno dando luogo a numerose controversie amministrative e giudiziarie.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che già in sede di discussione della legge delega per la riforma tributaria e successivamente, in occasione della presentazione del relativo decreto in sede di Commissione dei trenta, il problema dell'acquisizione a favore degli enti locali dell'imposta, diciamo pubblicitaria, per le attività commerciali aveva suscitato non poche discussioni. Alla fine avevamo tutti concordato sulla formulazione di un testo che, purtroppo, è stato fonte di notevoli contestazioni in sede di applicazione. I presentatori del disegno di legge al nostro esame si propongono appunto di dissipare qualsiasi dubbio attraverso una interpretazione autentica del n. 1 dell'articolo 20 del sopracitato decreto.

Il n. 1 dell'articolo 20 parla di quelle forme pubblicitarie, comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, che

si riferiscono all'attività esercitata nei locali stessi. E chiarisce anche che la dizione « all'interno » deve intendersi riferita alle pubbliche affissioni applicate nelle vetrine. È avvenuto, in pratica, che molti esercenti hanno applicato le insegne pubblicitarie anche nelle spalle delle porte d'ingresso e qualche volta persino nella porzione di muro verso la strada e negli spazi pubblici sui quali caffè, bar, eccetera, collocano i tavolini ed esercitano la loro attività. Siccome gli spazi pubblici, i marciapiedi delle piazze non sono facilmente individuabili come « interno dei locali », ecco che sono sorte le contestazioni di cui dicevo.

Il presente disegno di legge propone di considerare la dizione « all'interno dei locali di somministrazione » riferita a tutta l'area nella quale si svolge l'attività commerciale, ivi comprese le spallette delle porte d'ingresso, la porzione di muro verso la strada ed il suolo antistante soggetto a plateatico.

In ordine al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge, non posso che richiamarmi al parere contrario emesso dalla Commissione affari costituzionali, secondo la quale la norma in oggetto non ha valore di interpretazione autentica, bensì innovativo ed incide negativamente sulla già pesante situazione finanziaria degli enti locali. Sembra anche a me, in effetti, di dover condividere il rilievo formulato dalla 1ª Commissione e, tenuto conto della discussione avvenuta già in sede di Commissione dei trenta, di dover sottoporre queste perplessità all'attenzione del Governo. Per quanto riguarda il secondo comma, invece, ritengo che la formulazione sia corretta, perchè altrimenti si finirebbe col dire che si può esporre soltanto un cartello di una certa grandezza, ancorchè vi sia una serie di prodotti in vendita, ciascuno con la reclamizzazione delle caratteristiche e dei prezzi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, a me sembra che ci troviamo di fronte, più

6ª COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975)

che a un disegno di legge di interpretazione autentica, ad una nuova normativa. L'articolo che si vuole interpretare tratta del problema delle esenzioni ma, secondo me, ragguagliando la superficie di mezzo metro quadrato non più al complesso dell'attività pubblicitaria ma a ciascun mezzo pubblicitario ed esentando nello stesso tempo dal pagamento dell'imposta comunale la pubblicità apposta non soltanto nell'area dove si svolge l'attività commerciale ma anche sulla spalletta delle porte d'ingresso e addirittura sulla porzione di muro verso la strada, si eccede la normativa originaria. Si creerebbero anche delle discriminazioni nei confronti di tutti gli altri mezzi pubblicitari e si consentirebbero delle esenzioni che, a mio avviso, sono prive di qualsiasi giustificazione.

Comunque, se la Commissione intende estendere l'esenzione, è necessaria — a mio parere — un'approfondita discussione perchè non si tratterebbe più di una interpretazione ma di un allargamento della norma, anzi della creazione di una nuova norma. Dovremmo, quindi, esaminare il disegno di legge da questo angolo visuale ed essere tutti d'accordo nello stabilire innovazioni di notevole portata.

MARANGONI. Ricordo abbastanza bene che in sede di Commissione dei trenta — nell'agosto del 1973 — abbiamo discusso per una settimana su questo problema.

Anch'io sono convinto, per quanto riguarda la proposta che dobbiamo esaminare questa mattina, che non si tratta di una interpretazione autentica ma di una modificazione sostanziale che crea diverse perplessità perchè, da una parte, si colpirebbero i Comuni nelle poche entrate che sono loro rimaste e, dall'altra, si creerebbero condizioni di sperequazione maggiori di quelle previste dal decreto già approvato.

Consentire l'esenzione anche per la pubblicità apposta sulla porzione di muro verso la strada è, secondo me, una cosa grossa e le perplessità del relatore al riguardo vanno nella giusta direzione. Concordo quindi sulla limitazione proposta dal relatore, cioè

di eliminare l'ultima parte del primo comma dell'articolo unico (quella che si riferisce alla porzione di muro verso la strada). In altri termini, l'esenzione dovrebbe riguardare solo la pubblicità interna, fino alle spallette delle porte, e non quella esterna.

Se la Commissione decide in questo senso, anche noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi pare che dalle cose dette dal relatore e dagli interventi dei senatori Papienza e Marangoni emerga chiaramente l'esigenza di modificare il primo comma dell'articolo unico, eliminando l'ultima parte cioè le parole: « la porzione di muro verso la strada e il suolo pubblico antistante soggetto a plateatico ».

È d'accordo il relatore?

DE PONTI, *ff. relatore alla Commissione*. Sì, sono d'accordo.

CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le argomentazioni del relatore: non si tratta di una interpretazione autentica ma di un'estensione della norma stessa che falsa la natura e lo spirito del decreto. Quindi il Governo è contrario al primo comma così come è formulato mentre è favorevole al secondo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

La dizione « all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio » di cui al n. 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Re-

6^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975)

pubblica 26 ottobre 1972, n. 639, deve intendersi riferita a tutta l'area ove si svolge l'attività commerciale, ivi comprese le spallette delle porte d'ingresso, la porzione di muro verso la strada e il suolo pubblico antistante soggetto a plateatico.

La superficie di mezzo metro quadrato dei mezzi pubblicitari nei punti di vendita di cui al paragrafo medesimo deve intendersi riferita a ciascun mezzo pubblicitario esposto.

In base alla discussione precedentemente svolta, propongo un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma dell'articolo unico le parole: « la porzione di muro verso la strada e il suolo pubblico antistante soggetto a plateatico ».

Ricordo che sia il relatore che il Governo si sono dichiarati favorevoli all'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina » (1844), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina », d'iniziativa dei senatori Zugno, Patrini e Baldini.

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R O L L O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, quando fu approvato da

questa Commissione il disegno di legge numero 812, recante soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (attualmente in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento con il n. 3222), fu dato mandato al Ministro delle finanze di regolare la materia relativa alla produzione e al commercio degli oli commestibili, alla disciplina fiscale degli stessi oli e a quella della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare. Naturalmente, la facoltà del Ministro di dare una nuova regolamentazione fiscale alla materia, preliminarmente comportava l'abrogazione delle norme che erano in vigore. Nel momento in cui fu possibile delineare la nuova regolamentazione, ci si accorse di un errore materiale, certamente dovuto a una dimenticanza, a causa del quale non venivano prese in considerazione le disposizioni relative alla sesamatura della margarina, dei grassi idrogenati e dei grassi alimentari solidi, compresi i grassi animali.

Con il disegno di legge attualmente in discussione si intende abrogare quanto era originariamente collegato al nuovo tipo di regolamentazione fiscale, dando quindi la facoltà al Ministro di poter intervenire in materia avendo, a monte, definito i rapporti con le precedenti norme che per questa ragione vengono abrogate.

Così facendo si agevolerebbe formalmente il Ministero ad agire in materia, dal momento che i problemi esistono, nell'interesse evidentemente dell'obiettività di disciplina sia in favore degli oli alimentari sia nei confronti degli oli non alimentari che possono pregiudicare il commercio, la produzione e la stessa struttura degli oli che si definiscono alimentari e che non sono.

Si tratta, in definitiva, di dare delle prescrizioni per quanto attiene all'aggiunta dei rilevatori, cioè di quegli accorgimenti tecnici che devono servire a fare scoprire grassi animali che la margarina e gli oli di semi non dovrebbero contenere. Si tratta anche di mettere il Ministero nella condizione di intervenire senza essere appesantito da nor-

6^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975)

me che dovevano essere abrogate e che per dimenticanza non lo furono; in questo modo il Ministero potrà procedere alla disciplina di questa materia sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista igienico-sanitario.

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione generale.

PINNA. Il relatore, senatore Carollo, ha illustrato molto chiaramente i fini che si propone questo disegno di legge relativamente alle questioni in oggetto. Effettivamente non ci sono dubbi sul fatto che si tratta di consentire una nuova regolamentazione fiscale in quanto non risulterebbero abrogate le norme precedentemente in vigore. Ma, a mio parere, non ci sono dubbi anche sul fatto che il Ministero dovrebbe avere la facoltà di definire in un breve periodo di tempo quelle direttive necessarie alla tutela della salute pubblica in relazione al commercio di questo genere di prodotti.

La raccomandazione che ci permettiamo di fare in questo particolare momento riguarda l'efficienza dei controlli. Altre volte abbiamo avuto modo di denunciare le grandi sofisticazioni che spesso si sono avute attorno al commercio della margarina che, per la sua impacchettatura e per la sua massiccia presenza nei mercati e nei grandi magazzini a largo consumo, viene più facilmente acquistata da un certo strato di popolazione a scapito, purtroppo, del consumo dell'olio che ha caratteristiche alimentari e nutritive molto maggiori rispetto alla stessa margarina.

Non ci opponiamo quindi all'approvazione del disegno di legge in discussione; vorremmo solo formulare la raccomandazione al Ministero di effettuare frequenti controlli in modo da garantire la genuinità del prodotto ed evitare la presenza in esso di elementi non consentiti. In questa direzione, anche in altre occasioni, ci sono state sollecitazioni da parte dei consumatori, riportate anche dalla stampa specializzata, per intensificare la vigilanza proprio ai fini della tutela della salute pubblica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAROLLO, *relatore alla Commissione*. Concordo con le argomentazioni formulate dal senatore Pinna.

CERAMI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge tenendo conto che si tratta di integrare un disegno di legge di iniziativa governativa che è già stato approvato dal Senato alcuni mesi or sono.

Per quanto riguarda la raccomandazione e le sollecitazioni formulate dal senatore Pinna, che si riferiscono a tutto il complesso della materia, il Governo le terrà presenti con la dovuta accortezza.

PRESIDENTE Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico-alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (16 aprile 1975)

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. GIULIO GRAZIANI